

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2846)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° marzo 1968 (V. Stampato n. 4177)*

**d'iniziativa dei deputati ARNAUD, MATTEOTTI, NICOLAZZI, BISAGLIA, RADI
e SEMERARO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 1968*

**Revoca del sindaco, del presidente della provincia
e degli assessori comunali e provinciali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 29 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al sindaco, anche agli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, ed al presidente dell'amministrazione provinciale, quando ricorrano motivi pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Art. 2.

Il sindaco, il presidente della provincia e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio in seguito a proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o promossa dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale non prima di dieci e non oltre venti giorni dal deposito presso la segreteria del comune o della amministrazione provinciale della notificazione giudiziale della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della deliberazione occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri stessi.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purchè sia presente almeno la metà più uno e la deliberazione sia presa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in difetto di ciò la proposta decade.

Alle votazioni, da tenersi a scrutinio segreto, possono prendere parte gli interessati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 29 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, sono abrogati.